



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 17.11.1995
COM(95) 552 def.

95/0279 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva

**89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi di protezione individuale (DPI).**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. Considerazioni generali

1. Oggetto

La presente proposta di direttiva è stata redatta in conformità dell'articolo 100 A del trattato.

Essa consiste in una modifica della direttiva del Consiglio 89/686/CEE¹, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI), direttiva modificata dalle direttive 93/68/CEE² e 93/95/CEE³. Lo scopo è di semplificare le procedure amministrative imposte ai fabbricanti di dispositivi di protezione individuale (qui di seguito denominati DPI) e, in particolare, di abrogare l'obbligo di indicare su ciascun DPI l'anno di apposizione della marcatura "CE".

Trattandosi di una modifica di un atto della Comunità, la presente proposta può essere solo di competenza della Comunità, mediante un atto della stessa natura dell'atto di origine, cioè una direttiva. La presente direttiva avrà quindi gli stessi principi d'esecuzione della direttiva che essa modifica.

¹ GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

² GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

³ GU L 276 del 9.11.1993, pag. 11.

Essa risponde quindi all'obiettivo di semplificazione amministrativa inteso ad eliminare dalle disposizioni comunitarie gli obblighi inutili e costosi.

2. Impatto economico e sociale

La direttiva 89/686/CEE prevede che la marcatura "CE" di conformità sia composta dalla sigla "CE" seguita dalle due ultime cifre dell'anno durante il quale essa è stata apposta e, nei casi d'intervento di un organismo notificato che abbia proceduto ad una certificazione "CE", dal numero di identificazione dello stesso.

La direttiva 93/68/CEE che modifica la direttiva 89/686/CEE ha, da un lato, conservato in un'informazione complementare alla marcatura "CE", l'indicazione delle due ultime cifre dell'anno di apposizione della marcatura (solo i DPI oggetto di una dichiarazione di conformità da parte del fabbricante stesso possono esserne dispensati) e, dall'altro, limitato l'indicazione del numero di identificazione per i soli organismi notificati che intervengono nella fase di controllo della produzione di cui all'articolo 11 della direttiva 89/686/CEE.

I fabbricanti di DPI hanno fatto notare alla Commissione che l'obbligo di indicare su ciascuno DPI l'anno di apposizione della marcatura "CE", cioè di fatto l'anno di fabbricazione del DPI, costituiva la fonte di notevoli costi non giustificati da un sostanziale aumento della sicurezza o dell'informazione dell'utilizzatore.

I fabbricanti ritengono che questi costi rappresentino circa il 5% del fatturato annuo e siano dovuti in particolare:

- alle modifiche annuali (il 1° gennaio) dei sistemi di marcatura o degli stampi quando la marcatura è integrata nella fabbricazione,
- alla necessità di mantenere scorte separate per i prodotti, i pezzi di ricambio, gli imballaggi e la documentazione per ciascuna delle produzioni annuali,
- alla necessità di corrispondere alla fine dell'anno i prodotti con gli imballaggi,
- al deprezzamento dei prodotti con la marcatura degli anni precedenti,
- eventualmente ai costi per la restituzione di prodotti "vecchi" da parte dei distributori.

Inoltre l'indicazione dell'anno di fabbricazione potrebbe provocare presso l'utilizzatore finale confusione con la data di scadenza del DPI, data che la direttiva rende obbligatoria per i DPI soggetti ad invecchiamento.

Infine, l'utilizzatore finale potrebbe essere messo in conflitto dalla presenza di date diverse sullo stesso DPI composto da vari pezzi, ciascuno dei quali con una marcatura separata.

3. Consultazione delle parti interessate

La richiesta avanzata dai fabbricanti è stata discussa a più riprese nel gruppo di lavoro "DPI" del comitato istituito con la direttiva 89/392/CEE⁴ e competente per trattare tutte le questioni inerenti all'attuazione e all'applicazione pratica della direttiva DPI.

⁴ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 9.

Nella riunione del 17 e 18 luglio 1995, il gruppo di lavoro ha considerato favorevolmente il progetto di proposta. Questo gruppo comprende i rappresentanti degli Stati membri, i rappresentanti dei paesi dell'EFTA membri dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), le federazioni industriali interessate, in particolare l'European Safety Federation (ESF) e la Federation of the European Sporting Goods Industry (FESI, nonché i rappresentanti degli organismi notificati e degli organismi europei di normalizzazione (CEN e CENELEC).

4. Data di applicazione

La presente proposta di direttiva si applicherà il 1° gennaio 1997, data della fine del periodo transitorio previsto dalla direttiva 93/68/CEE che modifica la direttiva 89/686/CEE, senza che venga previsto un periodo transitorio.

La coincidenza delle date della fine dell'applicazione di un regime e dell'entrata in applicazione totale di un altro regime per la marcatura "CE" permetterà di avere una situazione chiara per i fabbricanti ed eviterà incertezze.

5. Importanza per lo Spazio Economico Europeo (SEE)

La presente proposta rientra nel settore disciplinato dall'accordo sullo Spazio Economico Europeo. Alle consultazioni hanno preso parte gli esperti provenienti dai paesi EFTA che fanno parte dello SEE.

II. La proposta di direttiva

La proposta di direttiva si limita a sopprimere all'allegato IV della direttiva i riferimenti all'indicazione della data di apposizione della marcatura "CE" di conformità.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

considerando che la direttiva 89/686/CEE¹ impone che tutti i dispositivi di protezione individuale siano muniti della marcatura "CE"; che tale marcatura sia accompagnata da un'indicazione complementare corrispondente all'anno durante il quale questa marcatura è stata apposta;

considerando che questa indicazione dell'anno non è un elemento utile per la sicurezza dell'utilizzatore del dispositivo di protezione individuale; che questa indicazione potrebbe esser confusa con l'indicazione della scadenza che devono recare i dispositivi di protezione individuale soggetti ad invecchiamento;

¹ GU n. L 399 del 30.12.1989, pag. 18, direttiva modificata dalle direttive 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30.8.1993, pag. 1) e 93/95/CEE (GU n. L 276 del 9.11.1993, pag. 11)

considerando che l'apposizione di questa indicazione dell'anno costituisce un onere per i fabbricanti di dispositivi di protezione individuale; che i costi di questo obbligo sono tutt'altro che trascurabili;

considerando che, tenuto conto del principio di sussidiarietà, questa semplificazione per i fabbricanti può essere ottenuta solo con una direttiva che modifichi la direttiva originaria,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/686/CEE è modificata come segue:

All'allegato IV, il testo seguente è soppresso:

"Indicazioni complementari:

- Le due ultime cifre dell'anno di apposizione della marcatura "CE"; tale indicazione non è richiesta per i DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 3."

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al² le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

² Tre mesi dall'adozione della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1997.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

SCHEDA FINANZIARIA

Incidenza finanziaria

(elementi destinati alla pubblicazione nei documenti di lavoro)

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 89/686/CEE, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

2. LINEE DI BILANCIO

Non è prevista nessuna spesa nella parte B del bilancio.

3. BASE GIURIDICA

Articolo 100 A del trattato CE.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale dell'azione:

La presente proposta di direttiva ha l'obiettivo di semplificare gli obblighi dei fabbricanti per quanto concerne la marcatura "CE" abrogando l'obbligo di indicare su ciascun DPI l'anno di apposizione della marcatura "CE".

4.2 Durata: si tratta di un'azione puntuale.

4.3 Destinatari dell'azione: potenzialmente tutti gli utilizzatori di DPI, in particolare i fabbricanti.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

5.1 Spese obbligatorie/spese non obbligatorie: senza oggetto

5.2 Stanziamenti dissociati/stanziamenti non dissociati: senza oggetto

5.3 Non sono previste entrate.

6. NATURA DELLE SPESE

Non è prevista nessuna spesa nella parte B del bilancio.

6.1 Sovvenzione al 100%: nessuna

- 6.2 Sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico e/o privato: nessuna.
- 6.3 Abbuono d'interessi: nessuno.
- 6.4 Altre: nessuna.
- 6.5 Qualora l'azione produca risultati economici positivi, è previsto il rimborso parziale o totale del contributo finanziario comunitario? Senza oggetto.
- 6.6 L'azione proposta implica una variazione del livello delle entrate? No.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

- 7.1 Modalità di calcolo del costo totale dell'azione:
Senza oggetto
- 7.2 Ripartizione per elementi dell'azione
Senza oggetto
- 7.3 Spese operative per studi, riunioni di esperti, ecc. comprese nella parte B del bilancio:
Nulla
- 7.4 Scadenario indicativo degli stanziamenti di impegno:
Senza oggetto

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE

Senza oggetto.

9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA

9.1 Obiettivo specifico quantificabile:

I fabbricanti stimano che l'abrogazione dell'obbligo di indicare l'anno di apposizione della marcatura "CE" comporti una riduzione dei costi pari circa al 5% del fatturato.

9.2 Giustificazione dell'azione

L'abrogazione dell'indicazione dell'anno di apposizione della marcatura "CE" è una semplificazione amministrativa che riduce i costi di fabbricazione dei DPI. Questa soppressione non incide sul livello di sicurezza dei DPI dato che nel testo della direttiva viene mantenuto l'obbligo di indicare:

- la data di scadenza dei DPI soggetti ad invecchiamento e
- la durata di utilizzazione dei DPI la cui qualità di altera durante l'uso tenuta.....

9.2.1 Necessità dell'intervento finanziario comunitario:

Senza oggetto

9.2.2 Scelta delle modalità dell'intervento:

Senza oggetto

9.3 Controllo e valutazione dell'azione:

9.3.1 Indicatori di efficacia:

Senza oggetto

9.3.2 Modalità e periodicità previste della valutazione:

controllo continuo delle condizioni dell'attuazione e dell'applicazione della direttiva.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE

TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO:

1. LA PROPOSTA

Si tratta di una proposta di direttiva del tipo "nuovo approccio" basata sull'articolo 100

A. Essa mira essenzialmente all'attuazione del seguente obiettivo:

- abrogare l'obbligo di indicare, su ciascun DPI, l'anno di apposizione della marcatura "CE".

2. CONSEGUENZE PER LE IMPRESE

a) Caratteristiche delle imprese interessate

La maggior parte delle imprese che fabbricano dispositivi di protezione individuale (DPI) sono PMI.

b) Ripartizione geografica delle imprese e del mercato

Le imprese che fabbricano DPI sono ripartite su tutto il territorio dell'Unione e dei paesi dell'EFTA.

c) Queste imprese sono situate in regioni che possono ricevere aiuti regionali degli Stati membri o del FESR?

Non si conosce nessuna concentrazione particolare in queste regioni.

3. MISURE CHE LE IMPRESE DEVONO PRENDERE PER CONFORMARSI ALLA DIRETTIVA

La proposta di direttiva mira a ridurre gli obblighi delle imprese e a semplificare al fabbricazione; esse non devono prendere misure particolari per poter conformarsi alla stessa.

4. EFFETTI ECONOMICI PREVEDIBILI DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

a) Sull'occupazione

La proposta di direttiva può avere solo effetti positivi sull'occupazione.

b) Sugli investimenti e sulla creazione di nuove imprese

L'applicazione della proposta di direttiva non richiede nessun investimento, esse permetterà al contrario di eliminare spese inutili provocate dall'obbligo di modificare la marcatura all'inizio di ciascun anno e dall'obbligo di assortire gli imballaggi con i prodotti.

La creazione di una nuova impresa non risentirà della misura.

c) Sulla competitività delle imprese

La federazione europea dei fabbricanti ritiene che l'obbligo di apporre su ciascuno DPI una marcatura che indichi l'anno di fabbricazione rappresenti un costo che può essere valutato al 5% circa del fatturato. L'eliminazione di questa spesa permetterà alle imprese di migliorarne la competitività generale.

d) Sulla sicurezza e sulla salute

Gli aspetti relativi alla sicurezza ed alla salute degli utilizzatori previsti dalla direttiva non saranno trascurati; sarà piuttosto il contrario, visto che sarà escluso qualsiasi equivoco per quanto riguarda la longevità e la scadenza dei DPI: infatti l'obbligo imposto dalla direttiva di fornire indicazioni sulla durata di utilizzazione dei prodotti che possono deteriorarsi durante l'uso o sulla data di scadenza dei prodotti soggetti ad invecchiamento non viene modificato.

5. MISURE PER TENER CONTO DELLA SITUAZIONE SPECIFICA DELLE PMI

La proposta di direttiva non prevede misure specifiche applicabili unicamente alle PMI.

6. CONSULTAZIONE DEI PARTNER SOCIALI E LORO POSIZIONE

Un progetto di proposta è stato esaminato dal gruppo di lavoro DPI del comitato creato con la direttiva 89/392/CEE.

Tale gruppo è competente per trattare tutte le questioni derivanti dall'attuazione e dall'applicazione pratica della direttiva DPI.

Esso comprende rappresentanti dei fabbricanti e degli utilizzatori.

a) *fabbricanti:*

- ESF (European Safety Federation)
- FESI (Federation of the European Sporting Goods Industry)
- European Confederation of the Footwear Industry.

b) *utilizzatori:*

- BTS (Bureau technique syndical)

Tutte le parti interessate si sono dichiarate d'accordo.

ISSN 0254-1505

COM(95) 552 def.

DOCUMENTI

IT

06 05

N. di catalogo : CB-CO-95-588-IT-C

ISBN 92-77-95872-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo